

## LE SENTENZE

## LE SENTENZE

<b>Organo</b>	<b>Commissione Tributaria Regionale Toscana Sez. 1</b>
<b>Riferimento</b>	<b>1107 – 10 luglio 2019</b>
<b>Dispositivo</b>	
<b>Il socio che non eserciti un sufficiente controllo non può dirsi esente da sanzioni.</b>	

### COMPENDIO

La semplice qualifica di socio senza poteri nell'amministrazione di una s.a.s. non fa venir meno i loro obblighi di vigilanza e di controllo. Gli stessi hanno diritto, riconosciuto e tutelato, di avere comunicazione annuale del bilancio e quindi di verificarne l'esattezza, possono consultare i libri ed i documenti sociali anche a garanzia del loro investimento.

La Commissione rileva che la Cassazione ha da tempo affermato che il maggior reddito derivante da una verifica fiscale è giusto sia attribuito pro quota ai soci di una società di persone in cui vige (art. 5 del TUIR) il regime di trasparenza, ciò comporta "anche l'applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione".

*"Il ragionamento seguito dal giudice di primo grado che, di fatto, finisce con l'assimilare il socio accomandante ad un puro socio di capitali, non trova riscontro nella disciplina civilistica della società in accomandita, che permane come società di persone con la conseguente maggior incidenza dei poteri di verifica e controllo che anche l'accomandante (per quanto escluso dall'amministrazione) ha sulla vita sociale e quindi sulla sua possibilità di verifica e controllo.*

***Compete in questo caso, semmai, al contribuente dimostrare che per positivi comportamenti altrui gli è stato reso impossibile l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo."***